

REPUBBLICA ITALIANA

sent. n. 96/12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Claudio GALTIERI

Presidente

Antonio Marco CANU

Consigliere relatore

Luisa Consuelo MOTOLESE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità n. 27089, instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di

Camillo Milko PENNISI, nato a Mondovì (CN) in data 18 marzo 1962 e residente a Milano, viale Piave n. 13, codice fiscale PNNCLL62C18F351I, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pier Giuseppe TORRANI, presso il cui studio sito in Milano, Corso Magenta, 63, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione del 16 giugno 2011, iscritto al n. 27089 del registro di Segreteria, e gli atti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011, il relatore Consigliere Antonio Marco CANU, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Adriano GRIBAUDO e l'avvocato Giovanni MALANCHINI per il convenuto, su delega del difensore costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha promosso azione di responsabilità nei confronti del sig. Camillo Milko PENNISI, all'epoca dei fatti Presidente della Commissione Sviluppo e Territorio del Comune di Milano, per un danno recato all'immagine del Comune medesimo.

In sintesi, l'attore espone che il convenuto è stato arrestato in flagranza di reato, in data 11 febbraio 2010, per avere indotto un imprenditore, il sig. Mario BASSO, a consegnargli la complessiva somma di € 10.000/00 (suddivisa in due tranches da € 5.000/00 ciascuna) per favorirlo nell'ambito di una concessione edilizia da costui a suo tempo richiesta.

La vicenda, che ha avuto ampio risalto su testate giornalistiche sia nazionali che locali per diverse settimane, ha portato all'apertura di un procedimento penale che si è concluso con sentenza n. 713/2010 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, in data 1 aprile 2010 e depositata in pari data, ex artt. 444 e 447 c.p.p. di applicazione della pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione con contestuale applicazione della pena dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata, con riferimento al reato di concussione compiuto abusando della qualità di Presidente della commissione consiliare comunale Sviluppo del Territorio.

In citazione vengono riportati brani della sentenza dove viene descritta la condotta illecita del PENNISI e si evidenzia che lo stesso ha provveduto a risarcire il danno subito dal privato concusso, nonché il comune di Milano per il danno all'immagine, versando una somma di euro 5.000.

L'attore peraltro precisa che, con deliberazione n. 1164 del 23 aprile 2010, la Giunta comunale ha accettato il suddetto importo solo a titolo di acconto, *“non ritenendolo totalmente satisfattivo del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'amministrazione comunale”* (si legge nell'atto) e tenuto conto, prosegue la delibera di che trattasi *“dell'entità del danno arrecato all'immagine del Comune e dell'entità della*

tangente (diecimila euro) riscossa dall'indagato, quale Presidente della Commissione urbanistica, con riferimento al singolo episodio oggetto della suddetta sentenza di patteggiamento".

Dopo la fase dell'invito a dedurre, in cui il presunto responsabile ha fatto pervenire le proprie deduzioni, il Procuratore regionale ha appurato che il PENNISI aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza penale di cui sopra e che tale ricorso è stato dichiarato inammissibile (come da annotazione apposta in calce alla sentenza impugnata, a cura del Cancelliere del Tribunale di Milano).

Ad avviso dell'attore, il PENNISI avrebbe prodotto un consistente danno all'amministrazione comunale milanese con la sua condotta illecita, di cui sarebbe prova la sentenza penale di patteggiamento unitamente ai sottostanti atti processuali.

A questo proposito, sono richiamati precedenti giurisprudenziali relativi alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento e alla equipollenza di tale sentenza a quella di condanna a seguito di dibattimento, ai fini della risarcibilità del danno all'immagine.

Quanto all'eccezione formulata dal PENNISI in sede di deduzioni, di violazione dell'art. 17 co. 30 ter d.l. 78/2009, convertito con l. 102/2009, così come modificato dal d.l. n. 103/2009 convertito dalla l. n. 141/2009, nel presupposto che la norma consentirebbe il risarcimento solo a fronte della commissione dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale da parte di dipendenti pubblici e non già anche nell'ipotesi in cui i medesimi fatti illeciti siano posti in essere dagli amministratori pubblici, non legati da un rapporto lavorativo subordinato, il Procuratore regionale ha replicato che essa sarebbe palesemente infondata, alla luce di una lettura necessariamente combinata delle disposizioni all'interno del sistema normativo nel suo complesso, tenendo altresì presente l'insopprimibile esigenza di garantire un'adeguata tutela delle ragioni degli enti pubblici danneggiati e considerando altresì l'esigenza, sottolineata dalla Corte costituzionale nella

sentenza n. 355/2010, di una lettura della norma costituzionalmente orientata. In alternativa, ove si ritenesse non consentita un'interpretazione della norma *secundum Constitutionem*, non vi sarebbe alternativa ad una rimessione della questione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 97.

Nel merito, ad avviso dell'attore la condotta del convenuto avrebbe determinato un gravissimo *vulnus* alla reputazione dell'ente di appartenenza, per un insieme di fattori puntualmente indicati in citazione. Richiamati precedenti giurisprudenziali in tema di danno all'immagine e sottolineata la necessità di procedere ad una quantificazione del danno ex art. 1226 c.c., il Procuratore regionale ha ritenuto che il nocumento subito dal Comune di Milano debba essere quantificato in una somma non inferiore al triplo delle dazioni illecite. La richiesta di condanna, tenuto conto dei 5000 euro già versati dal PENNISI al Comune di Milano, è stata quindi di 25.000 euro salvo diverso importo anche maggiore che la Sezione riterrà dovuto ex art. 1226 c.c. Il Procuratore regionale si è opposto all'uso del potere riduttivo.

Il convenuto si è costituito in giudizio assistito dall'Avvocato Pier Giuseppe TORRANI, il quale ha formulato le seguenti conclusioni:

in via principale

- dichiarare, ex art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009, la nullità di tutti gli atti istruttori e processuali sin qui posti in essere nei confronti dell'odierno convenuto;

in via subordinata

- dichiarare che nulla è più dovuto oltre a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) già versati all'amministrazione comunale di Milano a titolo di risarcimento per il danno all'immagine;

- in via ulteriormente subordinata, dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore del giudice ordinario o liquidare l'eventuale danno ulteriore attenendosi ai criteri richiamati in memoria, esercitando, altresì, il potere di riduzione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, i.v.a. e c.p.a.

In estrema sintesi, la difesa ha esposto una ricostruzione dei fatti, in parte diversa da quella del Procuratore regionale, che consentirebbe di ritenere meno gravi gli addebiti da muovere alla condotta del convenuto, anche considerando gli atti compiuti da quest'ultimo per rimediare all'errore compiuto.

E' stata riproposta l'eccezione di nullità già formulata in sede di deduzioni all'invito, in quanto, si sostiene, la normativa sopravvenuta non potrebbe essere letta estensivamente, equiparando la posizione degli amministratori a quella dei dipendenti pubblici, potendosi invece ritenere che, con riguardo al risarcimento dei danni all'immagine provocati dai primi, sussista la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Nel merito, è stato rilevato che il Procuratore regionale non avrebbe dato prova del danno, in contrasto con la giurisprudenza più recente della Cassazione che ha riconfigurato il danno non patrimoniale come danno conseguenza e non più come danno evento.

Peraltro, la quantificazione del danno operata dal Procuratore regionale sarebbe comunque da considerare eccessiva, poiché la giurisprudenza contabile è orientata a liquidare il danno all'immagine in misura corrispondente alle utilità illecitamente percepite.

Nel caso di specie, l'utilità si è ridotta alla somma di euro 5.000, essendo stata la seconda tranche della dazione illecita posta sotto sequestro. Per cui il danno potrebbe ritenersi già risarcito, avendo il convenuto versato al Comune di Milano la somma di euro 5.000 a ristoro del danno all'immagine ed essendo la delibera di Giunta richiamata in citazione dovuta a un mero intento cautelativo.

Anche laddove la Corte ritenesse di avere giurisdizione e ritenesse, altresì, provata l'esistenza di un danno, lo stesso non potrebbe in alcun modo essere liquidato in un importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) sì che il convenuto, avendo già versato Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nelle casse del Comune di Milano, non potrebbe per

nessuna ragione essere, comunque, condannato a pagare importi superiori ai rimanenti Euro 5.000,00.

In ogni caso, per tutte le ragioni evidenziate in memoria, è stato chiesto alla Corte di esercitare il proprio potere riduttivo.

Nell'udienza del 14 dicembre 2011, fissata per la discussione della causa, il rappresentante del Pubblico ministero e il difensore del convenuto hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il Procuratore regionale contesta al convenuto di aver recato un grave danno all'immagine dell'amministrazione di appartenenza commettendo il reato di concussione ai danni di un privato cittadino.

Preliminarmente, la Sezione deve esaminare l'eccezione difensiva di nullità degli atti posti in essere dal Procuratore regionale, alla quale si collega strettamente quella di difetto di giurisdizione di questa Corte.

In sostanza, l'assunto difensivo è che l'azione risarcitoria sarebbe stata esercitata in violazione dei limiti posti dal legislatore con l'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”* e *“qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”*.

La norma richiamata (art. 7 l. 97/2001) a sua volta dispone che *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

La difesa evidenzia che la norma da ultimo riportata si riferisce ai soli dipendenti delle PP.AA. e non anche agli amministratori pubblici, nei cui confronti l'azione risarcitoria per danno all'immagine andrebbe proposta innanzi al G.O.

La Sezione ritiene invece che la normativa *de qua* debba necessariamente essere interpretata estensivamente, ricomprendendo tra i destinatari di essa tutti i soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio e non i soli dipendenti, in quanto solo tale opzione ermeneutica appare compatibile con una lettura costituzionalmente orientata.

E' dato pacificamente acquisito che la giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilità amministrativa si esercita nei confronti di soggetti legati alla P.A. da una relazione funzionale, il cd. rapporto di servizio. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con la pubblica amministrazione, caratterizzata per il tratto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un'attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto, né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, privata o pubblica (in tal senso Sezioni unite, 30 marzo 1990, n. 2611).

Orbene, se questo è l'ambito nel quale si esercita la giurisdizione contabile, sarebbe irragionevole ritenere che unicamente per il caso del danno all'immagine esso debba essere circoscritto ai soli dipendenti pubblici, non ravvisandosi alcuna valida motivazione che giustifichi tale discriminazione. Una tale limitazione sarebbe ancor più incoerente ove si consideri che, sovente, il danno all'immagine dell'amministrazione è maggiore proprio quando derivi dal comportamento illecito di un suo amministratore, perché in tal caso nell'opinione pubblica tende a essere più intensa l'identificazione tra soggetto agente e amministrazione da esso rappresentata.

La stessa Corte di cassazione (v. Sezioni unite, sentenza n. 26806 del 19/12/2009, in part. punto 3.6) ha avuto modo di osservare, proprio con riguardo alla norma introdotta dal d.l. 78/2009 e al caso di un'azione risarcitoria per danno all'immagine proposta nei confronti di amministratori e dipendenti di una società partecipata da ente pubblico, che *"non si vede come la medesima regola stabilita per i dipendenti non debba valere anche per gli amministratori e gli organi di controllo"* della società in questione.

D'altronde, non appare pertinente l'argomento difensivo secondo cui sarebbe vietato estendere analogicamente ipotesi sanzionatorie a casi non espressamente previsti dal legislatore, atteso che, pur se per qualche aspetto quella amministrativa appare accostabile ad una responsabilità di tipo sanzionatorio, essa è e rimane essenzialmente di tipo patrimoniale-risarcitorio.

Per le considerazioni svolte, l'eccezione di nullità va disattesa (in senso conforme, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Trento, n. 28 del 06/09/2011; Sezione giurisdizionale Sicilia, n. 3588 del 03/11/2011) e va al contempo affermata la giurisdizione di questa Corte.

In proposito, va soggiunto che la tesi del convenuto, secondo cui la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-

ter del d.l. n. 78/2009 sollevate relativamente all'aspetto che qui interessa, avrebbe sollecitato i giudici rimettenti a valutare la possibilità della sussistenza di una giurisdizione alternativa a quella contabile per i soggetti diversi dai dipendenti pubblici, si pone in contraddizione con la stessa sentenza n. 355/2010, laddove ha espressamente affermato (v. punto 6 della parte in diritto) che *“non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost.”*.

Nel merito, la domanda attrice è fondata.

La difesa del convenuto non ha negato che il PENNISI abbia commesso un reato, ma ha obiettato che la qualificazione giuridica data al medesimo in sede penale non sarebbe stata corretta.

Sostiene la difesa che il convenuto avrebbe ammesso, nel corso del processo penale, solo la materialità dei fatti e non anche la tesi accusatoria, secondo cui sarebbe stato lui a chiedere la consegna di denaro al soggetto asseritamente concusso.

Secondo la ricostruzione del PENNISI, invece, sarebbe stato costui ad offrirgli del denaro, mascherando l'offerta come contributo per la imminente campagna elettorale.

Sostanzialmente, la difesa tende a ricostruire la vicenda nei termini di un episodio di corruzione e non di concussione, al fine di diminuire il disvalore della condotta tenuta dal convenuto.

La tesi difensiva, anche a voler prescindere dai pur pertinenti riferimenti, operati dall'attore, alla valenza probatoria qualificata che nel presente giudizio la giurisprudenza prevalente

tende ad assegnare alla sentenza penale di applicazione della pena su accordo delle parti (cd. patteggiamento), non appare convincente alla luce dei fatti accertati.

In particolare, assume rilievo la circostanza che le indagini penali sono iniziate su denuncia dell'imprenditore concusso, il quale già in precedenza si era adoperato per documentare (attraverso una telecamera nascosta) la consegna al PENNISI della prima tranche della tangente richiesta. Tale comportamento rende più verosimile l'ipotesi della concussione, dovendo ritenersi poco probabile che un privato che, ad accedere alla ricostruzione del convenuto, abbia preso l'iniziativa di proporre un accordo corruttivo (e abbia ottenuto la prestazione illecita pattuita) si sia poi determinato a denunciare il pubblico ufficiale.

Deve quindi ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal PENNISI, che la qualificazione giuridica del reato operata in sede penale sia stata corretta.

Secondo la tesi del Procuratore regionale, dalla condotta del PENNISI sarebbe derivato al Comune di Milano un grave danno all'immagine, considerata la gravità del reato e le modalità della sua commissione.

L'attore sottolinea altresì *“la diffusività (assolutamente ampia) che ha avuto la vicenda nel suo complesso”, il “prolungato eco mediatico (dalla diffusione della notizia dell'avvenuto arresto del PENNISI, in pieno centro cittadino, alle sue vicende carcerarie e procedurali che hanno portato all'esito del patteggiamento)”, il “ruolo apicale che egli ricopriva nell'organizzazione amministrativa quale tutore degli interessi dell'ente locale in ambito edilizio (funzione primaria intestata ai comuni)”*.

La Sezione non può che condividere le affermazioni della parte pubblica.

Quello di concussione è, in generale, uno dei reati contro la P.A. più gravi che un pubblico ufficiale possa commettere, perché oltre a sfruttare illecitamente le funzioni pubbliche svolte, il reo esercita una costrizione, più o meno intensa, sul soggetto passivo, che finisce

per essere posto in una condizione di sudditanza. Si altera così profondamente il rapporto che, in un Paese civile, deve intercorrere tra la P.A. e il cittadino.

Aggiungasi che, nel caso specifico, la concussione è stata posta in essere nell'ambito di una pratica di concessione edilizia dal Presidente della Commissione comunale Sviluppo e Territorio.

Sono entrambe circostanze che acuiscono la gravità del fatto: la prima, perché il settore urbanistico è uno di quelli in cui maggiori sono la sensibilità e l'attenzione dell'opinione pubblica per il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, la seconda, perché se il reato viene commesso da chi svolge un ruolo apicale nell'ambito dell'apparato amministrativo, è più facile che si diffonda all'esterno la convinzione che le pratiche illecite vi siano ampiamente estese.

A tale riguardo, come evidenziato dalla giurisprudenza citata dal Procuratore regionale (Corte dei Conti, Sezione 3^a centrale di appello, n. 143 del 09/04/2009), è dato di comune consapevolezza, in base al cd. principio di immedesimazione organica, che la P.A. viene identificata con colui che per essa agisce (il che contraddice la tesi di parte convenuta secondo cui il discredito generato dalla vicenda si sarebbe concentrato sulla persona del PENNISI e non si sarebbe esteso all'amministrazione) e che tale identificazione è ancor più pregnante e devastante, sul piano dell'incrinamento del prestigio del soggetto leso, quando l'autore della condotta illecita abbia un ruolo di rappresentanza politica all'interno dell'istituzione pubblica.

Non occorre soffermarsi in particolari argomentazioni per fare intendere come da quanto successo sia inevitabilmente derivata una seria lesione del prestigio dell'amministrazione comunale di Milano, che ha visto compromessi interessi di assoluto rilievo costituzionale, compendiati nell'imparzialità e nel buon andamento dell'azione amministrativa.

Deve quindi convenirsi con il Pubblico ministero nel ritenere che dalla condotta del PENNISI sia derivato al Comune di Milano un danno all'immagine di elevata gravità.

Non convincono gli argomenti difensivi che vorrebbero contrastare la tesi dell'attore.

Quanto alla presunta mancanza di prova del danno *de quo*, l'ampia diffusione a livello mediatico della vicenda, i cui contorni sono poi stati sostanzialmente confermati dall'esito del procedimento penale (con la sola esclusione della ipotizzata commissione, da parte del PENNISI, di altri reati della medesima specie), appare elemento più che sufficiente a fondare, se non altro a livello presuntivo, la convinzione che l'evento lesivo affermato dall'attore si sia effettivamente verificato. Pertanto, anche ad accedere alla tesi che il danno di cui si discute sia, secondo gli ultimi arresti della Cassazione, un danno-conseguenza e non un danno-evento, deve concludersi che l'attore ne abbia dato adeguata dimostrazione.

Con riguardo poi alla tesi secondo cui il comportamento successivamente tenuto dal convenuto (che avrebbe mostrato pieno rispetto per le Istituzioni cittadine dimettendosi da ogni incarico e risarcendo alle parti lese i danni ad esse arrecati) avrebbe riparato adeguatamente, o quanto meno diminuito, il danno inferto al prestigio dell'amministrazione, va replicato che il danno in questione si concretizza irreversibilmente nel momento in cui la condotta lesiva si manifesta all'esterno e non può essere mai sufficientemente compensato da fatti successivi, atteso che *"l'amministrato [ha] interesse ad una corretta azione amministrativa piuttosto che non alla repressione a posteriori di fenomeni patologici interni all'Amministrazione che, proprio perché tali, ne inquinano il rapporto di credibilità esterna"* (Sezione 1^a centrale di appello, n. 193 del 09/05/2011).

La domanda va quindi accolta.

Per quanto concerne la misura del risarcimento da accordare al Comune di Milano, la Sezione osserva che l'importo della tangente percepita (che, *per incidens*, deve ritenersi

nel caso di specie corrispondente all'intera somma pretesa dal PENNISI, senza che ovviamente possa darsi rilievo, come vorrebbe il convenuto, alla circostanza che, accidentalmente, la seconda tranche di essa sia rimasta nella sua disponibilità solo per pochi istanti) costituisce un criterio di commisurazione del danno generalmente appropriato, almeno in assenza di altri indicatori più adeguati, ma non può costituire limite assoluto al potere-dovere del giudice di tenere conto della particolarità del caso concreto, onde evitare il rischio che una meccanica applicazione di esso si traduca in un risarcimento non proporzionato alla entità della lesione subita dall'amministrazione.

Nel caso specifico, tenuto conto della peculiare gravità della condotta illecita e correlativamente degli effetti lesivi che ne sono conseguiti (considerato in particolare il ruolo esponenziale svolto dal PENNISI, in qualità di Presidente della Commissione comunale Sviluppo e Territorio, circostanza che ha inevitabilmente amplificato nella collettività la percezione della perdita di prestigio subita dall'amministrazione), la Sezione ritiene maggiormente equo quantificare il danno subito dal Comune di Milano in euro 50.000.

A questo riguardo, va sottolineato che la domanda risarcitoria è stata formulata in termini (*" ... ovvero a diversa somma, anche maggiore, ritenuta dovuta dalla Sezione"*) che consentono al giudice di andare oltre l'importo quantificato dall'attore in citazione.

Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, infatti, formule siffatte non possono essere considerate clausole di mero stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (in tal senso, sentenza n. 6350 del 16/03/2010).

Tenuto conto della somma di 5.000 euro già versata dal convenuto al Comune di Milano, il PENNISI va quindi condannato al pagamento della residua somma di euro **45.000,00**, comprensiva della rivalutazione monetaria.

Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Camillo Milko PENNISI al pagamento, in favore in favore del Comune di Milano, della somma di euro **45.000,00** (diconsi euro quarantacinquemila e zero centesimi), oltre interessi legali, da calcolare secondo le modalità indicate in parte motiva.

Condanna Camillo Milko PENNISI al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 377,57 (trecentosettantasette/57).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011.

L'ESTENSORE

(Antonio Marco CANU)

IL PRESIDENTE

(Claudio GALTIERI)

Depositata in Segreteria 20 febbraio 2012

IL DIRIGENTE